



**TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA**  
**SEZIONE FALLIMENTARE**

Il G.D., sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 23.4.2021, osserva quanto segue.

**PREMESSA**

- (1) Intesa Sanpaolo Provis SpA (già Centro Leasing SpA) ha proposto azione di annullamento dell'accordo di composizione della crisi proposto da Mario Frugoli ed omologato dal tribunale di Lucca in data 14-10-2020. A fondamento dell'azione ha dedotto di essere creditrice del Frugoli, fideiussore della GF Scavi srl, in forza di due decreti ingiuntivi, non opposti nei termini, emessi dal tribunale di Firenze nell'anno 2011 e che il Frugoli, nel predisporre la proposta di accordo, poi omologata dal tribunale, non aveva menzionato l'esistenza di tali crediti, sicché essa non aveva preso parte all'accordo di composizione della crisi.
- (2) Mario Frugoli, costituitosi nel giudizio d'annullamento, ha invocato la sua buona fede, evidenziando che si trattava di crediti risalenti nel tempo, dei quali aveva perso la memoria, che non risultavano oggetto di segnalazione in centrale rischi e in alcuna altra banca dati, tanto da non essere stati rilevati dal gestore della crisi. Ha osservato che il voto contrario dell'istante non avrebbe impedito il perfezionamento dell'accordo (c.d. prova di resistenza) e che, in ogni caso, era suo interesse integrare l'accordo omologato in modo da consentire, con l'apporto di ulteriore finanza esterna, il pagamento del creditore istante nella stessa percentuale promessa agli altri creditori con la proposta di accordo, poi omologata.
- (3) All'udienza del 23-4-2021 la società istante, preso atto della proposta del debitore di integrazione dell'accordo di composizione della crisi omologato, ha rinunciato all'azione di annullamento. Alla stessa udienza il gestore della crisi ha depositato una breve relazione, tesa ad evidenziare che l'integrazione non incide, per gli altri creditori, sulla tempistica e percentuale di pagamento oggetto dell'accordo omologato, basandosi su finanza esterna destinata al pagamento della sola percentuale spettante al creditore istante.

**CONSIDERATO**

La rinuncia all'azione d'annullamento dell'accordo di composizione della crisi determina la cessazione della materia del contendere. Le spese del relativo procedimento possono essere compensate.

Nel contempo, va dato atto che è stato raggiunto un accordo tra le parti, che si può definire ancillare a quello omologato, che integra quest'ultimo nel senso di garantire al creditore istante, per effetto dell'ulteriore apporto di finanza esterna di cui alla memoria di costituzione del debitore nel presente giudizio (v. doc.14), la stessa percentuale di pagamento prevista dall'accordo omologato per gli altri creditori. In particolare, tale accordo prevede il pagamento dell'importo di euro 7.676,66, a fronte di un complessivo credito di euro 102.438,88, con la tempistica prevista nella relazione integrativa del gestore della crisi depositata all'udienza del 23-4-2021.

**P.Q.M.**

dichiara la cessazione della materia del contendere quanto all'azione di annullamento dell'accordo di composizione della crisi di Mario Frugoli, compensando le spese di lite;

dichiara che l'accordo di composizione della crisi di Mario Frugoli, omologato dal tribunale in data 14-10-2020, deve intendersi integrato con l'accordo ancillare intervenuto tra il Frugoli e Intesa Sanpaolo Provis.

Dispone che copia del presente provvedimento sia inserita nella apposita area dedicata al sovraindebitamento della CCIAA di Lucca, nonché sul sito internet del Tribunale di Lucca.

Lucca, 27/04/2021.

Il Giudice delegato

Carmine Capozzi